



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2244/2025

tra

Parte_1

ATTORE/I

e

Controparte_1

E DIS. TIC. A.S

CONVENUTO/I

Oggi **6 maggio 2026** ad ore **10.00** innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:

Per Parte_1 l'avv. MENARDO NICOLA, oggi sostituito dall'avv. FEDERICO CANAZZA e l'avv. UMBERTO AVERNA

Per Controparte_1 . VE DIS. TIC. Co l'avv. PEZONE FRANCESCO ,

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1 e Giacomo Giovanni Di Salvo
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da prima memoria seconda e terza depositata in atti per parte attrice e come da comparsa e memoria seconda e terza per la convenuta

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Sarah Gravagnola



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2244/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. **P.IVA_1**), con il patrocinio dell'avv. MENARDO NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA 7 20121 MILANO presso il difensore avv. MENARDO NICOLA

ATTORE/I

contro

Controparte_1. **VE DIS. TIC.** ^{Con} con il patrocinio dell'avv. PEZONE FRANCESCO e elettivamente domiciliato in VIA PAPACINO, 23 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. PEZONE FRANCESCO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da memorie *ex art. 171 ter c.p.c.* depositata in atti per parte attrice e come da comparsa e da memorie *ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c.* per la convenuta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, la **Parte_1** conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la **Controparte_1**. **VE DIS. TIC.** ^{Con}, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15845/2024 (r.g.n. 40069/2024) di pagamento della somma di 2.955.117,81 USD (o equivalenti euro al corso del cambio di ciascuna scadenza), oltre interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo di: in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria incompetenza a favore dell'arbitro in accoglimento dell'eccezione di giurisdizione arbitrale

formulata, del caso fissando un termine per la riassunzione del giudizio di fronte al Tribunale arbitrale competente ponendo a carico di parte opposta le relative spese di lite; nel merito, in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15845/2024 (r.g.n. 40069/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 21 novembre 2024 per inesistenza, incertezza, illiquidità, contestazione e/o difetto di prova del credito *ex art. 634, 2°co. c.p.c.* o comunque infondatezza della pretesa creditoria; in via riconvenzionale, accertare l'esistenza del contro credito vantato da ^{Part} nei confronti di *CP_1* e per l'effetto condannare *Controparte_1*. VE DIS. TIC. ^{Con}, società di capitali turca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento dell'importo complessivo di 5.821.821,91, salvo errori o omissioni, oltre interessi di mora ed oltre al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per i fatti denunciati nella misura accertata in corso di causa; in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, compensare tra le parti le rispettive ragioni di credito, il tutto nella misura ritenuta di giustizia e provata in corso di causa; in ogni caso, accertare e dichiarare la convenuta tenuta al pagamento di quanto dovuto in virtù della formulata domanda riconvenzionale; in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Costituendosi in giudizio la *Controparte_1*. VE DIS. TIC. ^{Con} contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione in capo al Tribunale di Milano sollevata da *Parte_1* e, per l'effetto, confermare la sussistenza della giurisdizione del Tribunale di Milano; nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza e/o illegittimità di ciascuna delle contestazioni formulate, anche in via riconvenzionale, da *Parte_1* in quanto infondate sia in fatto che in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 15845/2024 (R.G. 40069/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 21/11/2024; in via subordinata, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto di *Parte_2* [...] . VE DIS. TIC. A.Ş. ad ottenere il pagamento da parte di *Parte_1* dell'importo complessivo di USD 2.955.117,81, oltre interessi di mora dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, euro 7.000,00 più IVA, CPA e rimborso forfettario, a titolo di spese liquidate per la fase monitoria, ed euro 870,00 per gli esposti della fase monitoria, ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio; in ogni caso, considerata la temerarietà dell'opposizione e della domanda riconvenzionale svolta da *Parte_1* dichiarare tenuta e condannare *Parte_1* al risarcimento dei danni anche per lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*, comma 1, ovvero comma 3; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e spese generali pari al 15%.

Rigettata, sentite le parti, l'istanza *ex art. 648 c.p.c.*, istruita la causa con deposito di memorie *ex art. 171 ter c.p.c.* e produzione documentale, all'udienza del 6 maggio 2026 le parti hanno precisato le

conclusioni e hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e il giudice decide con sentenza dandone lettura in udienza.

I rapporti tra Part e CP_1 fino al 2023 facenti parte del medesimo gruppo societario, risultano assai articolati e regolati dai seguenti accordi/contratti: - contratto di distribuzione commerciale sottoscritto tra le parti in data 1° gennaio 2018 denominato “Intercompany Distribution Agreement” (doc. 03 fasc. mon. doc. 04 fasc. att.); contratto di “supporto tecnologico” sottoscritto tra le parti in data 21 maggio 2020 denominato “Intercompany Technology Agreement” (doc. 05 fasc. att.); contratto sulla qualità della fornitura denominato “Supplier Quality Agreement CRE8 / CRE8 EVO / Avantgarde Chrono Carbostent” stipulato in data 09/10/2023 (doc. 06 fasc. att.); secondo la prospettazione di parte opponente verrebbero in rilievo anche un secondo contratto di qualità sulla fornitura denominato “Supplier Quality Agreement Fluydo / Fluydo NC” nonché un contratto di consulenza sottoscritto tra Part e in data 1° gennaio 2021 e successivamente modificato in data 29 dicembre 2023, denominato “Consulting Services Agreement” (doc. 07 fasc. att.)

Il credito di cui è stato ingiunto il pagamento trova la sua fonte nel primo dei suddetti contratti (doc. 3 fasc. mon. e doc. 4 fasc. att.) che all’art. 15 contiene la seguente clausola compromissoria:

«15.2.1 Qualsiasi controversia, pretesa o disputa derivante da o connessa al presente Contratto, inclusa la sua validità, interpretazione, esecuzione, violazione e risoluzione, sarà risolta secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente tale regolamento. L’arbitrato si svolgerà a Milano, Italia. La lingua dell’arbitrato sarà l’inglese.

15.2.2 Qualora qualsiasi controversia, pretesa o disputa derivante da o connessa al presente Contratto non possa essere, per qualsiasi motivo, sottoposta all’arbitrato sopra indicato, il Tribunale di Milano, Italia, avrà giurisdizione esclusiva; tuttavia, CP_1 avrà il diritto di rivolgersi a qualsiasi tribunale competente per impedire violazioni degli articoli 6, 7 e 8 del presente Contratto o per recuperare i crediti vantati nei confronti del Distributore. Il Distributore accetta la giurisdizione dei tribunali di Milano, Italia, per la risoluzione delle controversie qui previste»

La corretta interpretazione della clausola impone di ritenere che la facoltà di CP_1 di adire l’autorità giudiziaria ordinaria operi esclusivamente nell’impossibilità di devolvere la controversia ad arbitri. Solo in tal caso vale la regola residuale del Tribunale di Milano o altro giudice naturalmente competente per le ipotesi di provvedimenti inibitori (nel caso di violazioni in materia di obblighi di riservatezza, dell’uso dei marchi) o per il caso di recupero dei propri crediti e dunque vale a dire per le procedure esecutive e nel caso in cui il creditore richieda un titolo esecutivo inaudita altera parte.

Per giurisprudenza di legittimità consolidata, infatti, “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.” (ex multis Cass. Sez. 6, ordinanza del 24/09/2021, n. 25939).

Le domande riconvenzionali formulate da parte attrice opponente, secondo la prospettazione di quest'ultima, sono in parte fondate sul medesimo contratto, in parte sul contratto di “supporto tecnologico” sottoscritto in data 21 maggio 2020 – che contiene all'art. 10.2 una clausola di foro esclusivo del Tribunale di Vercelli – ed in parte su ulteriori accordi in materia di adeguamento prezzi, di oneri della consulenza per lo sviluppo commerciale nei territori MEA, di allocazione dei costi.

Secondo la difesa di parte convenuta opposta, la domanda riconvenzionale dell'opponente avrebbe l'effetto di radicare la giurisdizione ordinaria anche per la pretesa azionata in sede monitoria.

La tesi non è condivisibile, in quanto non esiste alcuna norma che conferisca alle ragioni di connessione tra cause la forza di derogare alla competenza degli arbitri scelta e voluta dalle parti con la stipula di una valida clausola compromissoria.

Tanto meno residua per la sola domanda riconvenzionale la giurisdizione di questo Tribunale, che sarebbe anche peraltro territorialmente incompetente, alla luce del seguente orientamento della Suprema Corte, cui quest'ufficio aderisce:

“In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito. La contestuale proposizione di tale eccezione e della domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica peraltro la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della prima.” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 12684 del 30/05/2007)

Il Tribunale di Milano manca della competenza per conoscere la presente causa devoluta ad arbitro e il decreto ingiuntivo deve essere di conseguenza revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta, al minimo per la fase decisoria, svolta nelle forme semplificate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano, per essere la causa devoluta alla Camera Arbitrale di Milano.

Revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite che liquida in euro 870,00 per esborsi, euro 23.443,75 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 6 maggio 2026

Il Giudice

dott. Sarah Gravagnola